

Spett.le Banca d'Italia,

**Quesiti per la consultazione pubblica per il recepimento della
SMD relativi alle "Disposizioni di Vigilanza per la gestione dei
crediti in sofferenza"**

Quesito 1

In Capitolo 1/ Sezione I / art. 3 - Disposizioni di carattere generale / Definizioni:
"crediti in sofferenza": il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.

La definizione è difforme da quella pubblicata nel Decreto Legislativo 30/07/24 n. 116 che indica *"crediti in sofferenza": i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia.*

Servirebbe fare chiarezza in via definitiva sugli ambiti applicativi della norma, in particolare se ci si riferisce ai crediti in sofferenza originati da soggetto abilitato, escludendo pertanto solo gli UTP, o anche ai crediti non originari da banche e altri soggetti abilitati riferendosi, ad esempio, a crediti originati da utility o altre società commerciali. Nel primo caso, crediti in sofferenza originati da soggetto abilitato, servirebbe quindi precisare che rimane la riserva di legge prevista come quella prevista dall'art. 2 del Decreto del 02/04/2015 n. 53.

Quesito 2

In Capitolo 3/ Sezione III / art. 1/ comma 3 / punto a. - Attività esercitabili / Attività

connesse:

la prestazione di servizi di informazione commerciale.

Tale attività non può essere esercitata se non autorizzata da licenza prefettizia ai sensi dell'art. 134 TULPS e D.M. 269/2010. Non è chiaro a chi dovrebbero essere offerti tali servizi che normalmente vengono solo acquistati da società autorizzate a svolgere tale attività.

Quesito 3

In Capitolo 5/ Sezione I/ art. 3/ punto b. – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni/ Definizioni:

"organi di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

Non è chiaro se il gestore deve scegliere almeno uno dei tre organi oppure il collegio sindacale è sempre obbligatorio mentre il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono alternativi.

Quesito 4

In Capitolo 5/ Sezione II/ art. 2 – Governo societario:

In particolare, l'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni.

L'interpretazione dell'affermazione esclude la possibilità di avere un amministratore unico. Tuttavia, non è chiaro il numero minimo di componenti; la dialettica sarebbe garantita anche con due esponenti.

Quesito 5

Non è chiaro se il ruolo di direttore generale è obbligatorio e se può essere svolto da un esponente del CDA.

Quesito 6

Ai fini di valutare i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, le società che hanno esercitato attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 TULPS sono considerate operanti "nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"?

Quesito 7

In sede di domanda di autorizzazione, è necessario prevedere già nell'atto costitutivo quali sistemi di controllo (secondo o terzo livello) e quali organi di controllo si andranno a costituire?

Dott. Federico Francese

Amministratore Unico

Master Mind NPL Srl

Via Frà Paolo Sarpi 46/A, 35138 – Padova

CF/P.iva 05024480286 / REA PD-437202

Tel. 049/7441777

AVVERTENZE AI SENSI DEL GDPR 679/2016

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente confidenziali e riservate rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicato/i. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica senza esserne il destinatario o per errore siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente via e-mail e procedere alla distruzione dal vostro personal computer

(sistema informatico) di quanto ricevuto (compresi i file allegati). Ci permettiamo di ricordarle che costituisce comportamento contrario ai principi del GDPR 679/2016 il trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse in quanto costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.